

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 marzo al 5 aprile 1988)

INDICE

BOSSI: per lo stanziamento dei fondi necessari per i lavori di consolidamento della galleria di Cremenaga, sulla strada provinciale n. 61 Porto Ceresio-Ponte Tresa-Luino (Varese), (793) (risp. GASPARI, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	Pag. 483	IANNIELLO: sulla presunta assegnazione, da parte della Compagnia napoletana Gas, di lavori in appalto a ditte collegate a dirigenti sindacali, (711) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	Pag. 488
sull'arbitrario scioglimento, da parte della società San Pellegrino Terme, del contratto di formazione lavoro relativo al signor Mario Afric, (856) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	483	LONGO: sulla mancata tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nonchè sul mancato rispetto dei diritti sindacali presso la CAVIRIVEST di Bagnoli (Padova) e sul ricorso del tutto anomalo a contratti di formazione lavoro da parte di detta azienda, (867) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	489
CALVI: per l'adozione di misure finalizzate a porre termine ai numerosi infortuni di lavoro che si verificano nello stabilimento Pozzuginori di Latina (779) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	484	LOPS: per la sollecita definizione della pratica di pensione del signor Giuseppe Campanale residente in Francia, (269) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	490
CASCIA: per la revisione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego delle Marche, in particolare per l'accorpamento nella sezione di Ancona dei comuni siti nelle valli Misa e Nevola, (1055) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	485	MERAVIGLIA: per un intervento volto ad evitare l'esclusione della regione Lazio dagli interventi della CEE a favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, (573) (risp. GORIA, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	491
FASSINO: per un intervento volto a garantire la detrazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei premi di assicurazione vita, (471) (risp. GAVA, <i>ministro delle finanze</i>)	486	MORA: per il rimborso, da parte dello SCAU, ad una ventina di aziende agricole della provincia di Parma, dei contributi unificati versati prima della sentenza della Corte costituzionale concernente l'esenzione del pagamento di tali contributi, anche a favore delle aziende ubicate ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, (414) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	492
GAMBINO: per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di appartenenza, introdotte dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, del personale del Ministero del lavoro successivamente trasferito alle dipendenze della regione Sicilia (951) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	487		

<p>MURMURA: sull'espletamento del concorso per collocatore nella regione Calabria (1256) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p style="text-align: right;">Pag. 493</p>	<p>Rogliano e Scalea (Cosenza), (20) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p style="text-align: right;">Pag. 495</p>
<p>PERUGINI: sul finanziamento relativo alla progettazione del Centro forestale e tecnologico del legno di Cosenza, di cui alla delibera del CIPE del 29 dicembre 1986, (2) (risp. GORIA, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)</p> <p style="text-align: right;">494</p>	<p>POLLICE: per un intervento volto ad evitare il licenziamento dei lavoratori della SAFAB di San Severo (Foggia), (520) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p style="text-align: right;">496</p>
<p>sullo stato progettuale degli interventi previsti per Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria sul sistema dei trasporti e dei parcheggi, di cui alla delibera del CIPE del 29 dicembre 1986, (3) (risp. GORIA, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)</p> <p style="text-align: right;">495</p>	<p>sulla morte del lavoratore filippino Rolando Visco, avvenuta sulla Castoro 6 della Saipem di San Donato Milanese (Milano), (701) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p style="text-align: right;">497</p>
<p>PERUGINI ed altri: sui criteri in base ai quali l'INPS ha deciso la chiusura di alcuni uffici periferici, con particolare riferimento ad Acri,</p>	<p>sulla vicenda della cooperativa «Nuova Amicizia» di Ancona (1211) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p style="text-align: right;">498</p> <p>VELLA: per un intervento volto alla sospensione dei licenziamenti disposti dalla Nuova Rayon di Rieti e per l'assunzione di iniziative volte a garantire la riconversione dell'azienda medesima, (824) (risp. FORMICA, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> <p style="text-align: right;">498</p>

BOSSI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che il 1° ottobre 1987 un movimento franoso ha investito il cantiere che lavorava alla ristrutturazione e al consolidamento delle due gallerie di Cremenaga, sulla strada provinciale n. 61 Porto Ceresio - Ponte Tresa - Luino, con crollo di massi nei tratti a cielo aperto, e che tali lavori sono stati finanziati con 5.000 milioni, di cui 3.000 stanziati da codesto Ministero con ordinanza n. 789 del 9 agosto 1986;

che, in base alla perizia geotecnica redatta nel dicembre 1986 dalla Geodata Consult e alla relazione sul sopralluogo dell'ingegner Emanuele Bossi, inviate a codesto Ministero dalla regione Lombardia il 26 ottobre 1987, risultano una situazione di diffuso dissesto per la presenza di banchi di sabbia a monte delle due gallerie di Cremenaga e un'erosione al piede della strada, causata dal fiume Tresa che scorre parallelamente alla strada provinciale;

che sono stati richiesti a codesto Ministero, il 27 marzo 1987, dall'amministrazione provinciale di Varese, lo stanziamento di 1.500 miliardi per la copertura delle maggiori spese subite a causa dell'approfondito studio geologico resosi necessario nonchè lo stanziamento di 3.500 milioni richiesto dalla regione Lombardia, di cui 2.000 per provvedere alla bonifica e al consolidamento della pendice montana e per realizzare un tratto d'argine sul fiume Tresa che prevenga un'ulteriore erosione al piede e i restanti 1.500 milioni per il finanziamento della perizia per una variante della strada provinciale in questione,

l'interrogante chiede di sapere se la richiesta sia già stata valutata dal Ministero competente, vista l'urgenza di provvedere al ripristino delle gallerie, la cui chiusura crea gravi disagi alla popolazione lombarda dell'area luinese.

(4-00793)

(15 dicembre 1987)

RISPOSTA. - A seguito della richiesta effettuata dalla vice presidenza della provincia di Varese, in cui si chiede di poter utilizzare il finanziamento di tre miliardi di lire, disposto con la ordinanza n. 789/FPC/ZA del 9 agosto 1986, questo ufficio, con ordinanza n. 1256/FPC del 17 novembre 1987, ha autorizzato la regione Lombardia ad utilizzare una parte del finanziamento stanziato per i lavori di pronto intervento da eseguire a seguito dei crolli avvenuti nella galleria di Cremenaga.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile

GASPARI

(1° marzo 1988)

BOSSI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che i contratti di formazione-lavoro devono essere utilizzati dalle aziende non come mero strumento degli sgravi che dovrebbero essere corrisposti al lavoratore;

che tali contratti non possono essere trasformati in veri e propri contratti a tempo determinato e che le norme sottoscritte prevedono,

nell'arco di tempo previsto dai contratti di formazione-lavoro, un apprendimento di tipo sia teorico che pratico;

che nello stabilimento della San Pellegrino Terme spa, situato nella località omonima, in provincia di Bergamo, con sede sociale a Milano, in via Castelvetro n. 17-23, si è verificato un arbitrario scioglimento di contratto di formazione lavoro, per cui l'azienda non ha confermato il contratto di formazione lavoro e la relativa assunzione per qualifica avvenuta del signor Afric Mario, nato a San Pellegrino Terme il 14 gennaio 1965 e ivi residente, in via Fratelli Urbani n. 3, figlio di profughi e di padre invalido del lavoro;

che i dati personali del rapporto di lavoro segnalano che il caso della persona menzionata ha carattere di assoluta normalità e la qualifica del signor Afric Mario ha avuto esito positivo, motivato dalla massima diligenza dimostrata dal fatto di non avere mai subito provvedimenti disciplinari nei suoi confronti;

che la mancata assunzione del signor Afric va contro il parere e l'ordine dei sindacati e dei lavoratori che si sono espressamente pronunciati contro tale risoluzione, di cui la contro parte non ha peraltro fornito una solida motivazione, mentre, al contrario, circolano voci insistenti sul fatto che al licenziamento dell'Afric non siano estranee motivazioni politiche, essendo il giovane un noto simpatizzante del movimento politico della Lega Lombarda,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire immediatamente presso la ditta San Pellegrino al fine di accertare che la legge sul contratto di formazione-lavoro sia rigorosamente rispettata e in particolare che vengano tutelati per intero i diritti del signor Afric.

(4-00856)

(4 gennaio 1988)

RISPOSTA. - Dalle indagini effettuate dall'ispettorato provinciale del lavoro di Bergamo non sono emerse irregolarità nei confronti della ditta San Pellegrino Terme per il mancato rinnovo del contratto di formazione lavoro in favore del signor Afric Mario.

In proposito, tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro disciplinato dall'articolo 3 della legge n. 863 del 1984, alla scadenza del contratto, che aveva la durata di 12 mesi, l'azienda non ha confermato in servizio l'interessato per cause strutturali ed organizzative e non per motivi discriminatori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

CALVI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* -
Premesso:

che con proprio atto del novembre 1987, rivolto ai Ministri in indirizzo, l'interrogante richiedeva misure urgenti tese a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori della società Pozzi-Richard Ginori di Latina e la nomina di una commissione di indagine qualificata per accertare le gravi condizioni ambientali della fabbrica;

che il giorno 27 novembre 1987, in conseguenza del grave stato di precarietà di tutta la struttura interna dello stabilimento, è scoppiato improvvisamente il gubilotto del forno nel reparto fonderia, provocando danni alle cose ed il ferimento di un operaio che ha riportato ustioni e contusioni varie,

l'interrogante chiede di sapere con urgenza:

1) quali iniziative e provvedimenti urgenti siano stati adottati per porre fine a tali incidenti che pongono a rischio continuamente l'integrità fisica dei lavoratori del predetto stabilimento;

2) se siano stati inoltrati all'autorità giudiziaria rapporti specifici, considerate le ripetute omissioni riscontrate più volte dai massimi responsabili dell'azienda che già in precedenti occasioni sono stati condannati, con sentenze già passate in giudicato, per lesioni colpose nei confronti di diversi operai.

(4-00779)

(9 dicembre 1987)

RISPOSTA. - L'ispettorato del lavoro di Latina ha svolto approfondite indagini per accertare le cause che hanno determinato il verificarsi dell'infortunio in questione, agendo in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria cui competerà determinare le responsabilità degli eventi ed applicare le conseguenti sanzioni.

Da parte sua, il Ministero della sanità ha chiesto agli organi regionali l'esecuzione di una specifica indagine, allo scopo di esaminare, in maniera approfondita, le condizioni di sicurezza e di igiene ambientale nei reparti dello stabilimento di Latina della società Pozzi-Richard Ginori.

Per quanto riguarda il problema generale della tutela del lavoro minorile e della sicurezza nei luoghi di lavoro il Governo, a seguito della approvazione, da parte di tutte le forze politiche, della risoluzione concernente le problematiche suddette, avvenuta il 14 gennaio 1988 nell'ambito di una riunione della Commissione Lavoro della Camera, è ora impegnato ad esaminare tutte le soluzioni di carattere amministrativo e legislativo che consentano di potenziare i servizi preposti ai controlli delle norme antinfortunistiche e soprattutto di disciplinare in maniera migliore le competenze delle varie amministrazioni pubbliche, al fine di garantire una più completa tutela dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

CASCIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che, con il decreto 23 settembre 1987, recante: «Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Marche», i comuni dell'ambito territoriale n. 8 (Valli Misa e Nevola) della regione Marche, nonchè il comune di Arcevia (Ancona), per il cui trasferimento nel suddetto comprensorio la regione ha già legiferato, risultano compresi in sezioni circoscrizionali differenti e segnatamente: i comuni di Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, Castel Colonna, Monterado, Ripe e Corinaldo nella sezione n. 1

(Ancona); il comune di Arcevia nella sezione n. 2 (Fabriano); i comuni di Castelleone di Suasa, Barbara e Serra de' Conti nella sezione n. 3 (Jesi), per cui i comuni della fascia valliva Misa-Nevola, che riflettono, oltre che un'area geograficamente ben delineata e riconoscibile, un *unicum* territoriale per ciò che attiene l'associazione dei comuni e l'unità sanitaria locale, vengono distribuiti in tre sezioni circoscrizionali diverse, mentre li unisce non solo la programmazione sanitaria, ambientale, dei servizi culturali e sociali, ma anche quella economica e particolarmente quella agricola, con il piano agricolo di zona redatto ai sensi della normativa regionale,

l'interrogante chiede di sapere se non si reputi necessario riesaminare la determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura e modificare il decreto sopra citato, includendo i comuni di Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, Castel Colonna, Monterado, Ripe, Corinaldo, Arcevia, Castelleone di Suasa, Barbara, Serra de' Conti in un'unica sezione e segnatamente in quella n. 1 (Ancona), al fine di una gestione del mercato del lavoro più aderente al processo programmatorio del territorio considerato.

(4-01055)

(4 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Nella regione Marche le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura sono state determinate, ai sensi della legge n. 56 del 1987, con il decreto ministeriale del 23 settembre 1987, che ha recepito integralmente il parere obbligatorio della commissione regionale per l'impiego, nella quale sono rappresentate, mediante i componenti designati dalla giunta e dal consiglio regionali, anche le istanze della regione.

In particolare, per quanto attiene la individuazione territoriale delle sezioni in parola, in relazione anche ai diversi comprensori amministrativi individuati dalla legislazione regionale, si sottolinea la consonanza tra il voto dei rappresentanti della regione e il parere espresso collegialmente dalla commissione regionale stessa, che, nell'istruttoria svolta in merito, si è dimostrato coerente ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti dalla legge n. 56 sopra citata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

FASSINO. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere:

se risulti vero che il centro servizi delle imposte dirette di Roma continua a non tener conto della documentazione presentata dai contribuenti per la detrazione dei premi di assicurazione vita, come prescritto dalla vigente normativa;

se risponda al vero, inoltre, che il predetto centro servizi iscriverebbe invece d'ufficio a ruolo IRPEF, maggiorati da interessi e mora, nonostante il rinnovo della documentazione allo stesso inoltrata dopo l'iscrizione a ruolo di imposte, sovrattasse ed interessi non dovuti dai contribuenti, costretti conseguentemente ad ulteriori ricorsi presso le competenti commissioni tributarie per la restituzione dell'imposta non legittimamente dovuta;

se l'inconveniente, che si sarebbe verificato in sede di revisione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 1982, sia stato corretto da successive, opportune istruzioni ministeriali, in modo che non abbia a ripetersi in sede di verifica delle dichiarazioni degli anni successivi, la quale è attualmente in corso.

(4-00471)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - Il centro servizi delle imposte dirette di Roma, in sede di revisione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1982, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ha inoltrato ai contribuenti 9976 richieste di documentazione riguardanti gli oneri «assicurazione vita».

Per 4880 richieste è risultato che sussistevano i requisiti prescritti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i relativi oneri sono stati riconosciuti. Per le rimanenti 5096 richieste la relativa documentazione è risultata carente, mancante o non avente i requisiti previsti dalla legge ai fini della deducibilità e, pertanto, l'ufficio ha proceduto al recupero ed alla relativa iscrizione a ruolo.

Avverso l'iscrizione a ruolo operata sono pervenuti al centro servizi 1242 ricorsi (relativamente agli oneri «assicurazione vita»), ed in ordine a 791 di essi è stata poi parzialmente o totalmente riconosciuta la deducibilità dell'onere, a seguito della presentazione da parte del contribuente di ulteriore idonea documentazione.

I rimanenti 451 ricorsi, per i quali il centro servizi non ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento della deducibilità, dovranno essere decisi dalle competenti commissioni tributarie.

Il Ministro delle finanze
GAVA

(10 marzo 1988)

GAMBINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che con la legge 11 luglio 1980, n. 312, è stata istituita la qualifica funzionale per i dipendenti dello Stato;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1984 ha recepito i nuovi profili professionali, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985;

che, a distanza di quasi dieci anni, tali normative non sono state ancora applicate;

che la Corte dei conti ha registrato, in data 13 agosto 1987, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 1987, relativo alle dotazioni organiche dei contingenti di profilo;

che i dipendenti del Ministero del lavoro operanti in Sicilia sono stati trasferiti alle dipendenze della regione Sicilia con legge di recepimento regionale n. 53 del 30 dicembre 1985;

che la regione Sicilia sta procedendo all'inquadramento del personale secondo le qualifiche proprie dei dipendenti alla data del comando,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministero del lavoro intenda celermente procedere all'applicazione, nei confronti di questi suoi ex dipendenti, della legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, al fine di evitare che questo personale venga inserito ai livelli inferiori, non potendo far valere i benefici normativi acquisiti con le sopra citate leggi.

(4-00951)

(20 gennaio 1988)

RISPOSTA. - L'inquadramento definitivo del personale delle amministrazioni dello Stato nei profili e nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 13 luglio 1980, non ha potuto sino ad oggi trovare pratica attuazione in alcun Ministero a causa delle complesse e farraginose procedure previste per gli atti e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge stessa, che ne costituiscono il necessario presupposto.

Allo stato attuale, le operazioni di inquadramento sono subordinate all'approvazione, da parte dell'apposita commissione paritetica prevista dall'articolo 10 della legge n. 312 del 13 luglio 1980, recentemente ricostituita, delle «tabelle di equiparazione» fra le ex qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali del nuovo, semprechè tutte le amministrazioni abbiano esaurito le procedure preliminari sopraindicate.

Ciò premesso, si informa l'onorevole interrogante che questo Ministero, pur avendo ottemperato con la massima tempestività a tutti gli adempimenti propedeutici richiesti dalla vigente normativa, ivi compreso l'invio alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica delle «tabelle di equiparazione», è impossibilitato, al momento, a procedere all'inquadramento definitivo del personale dipendente, perchè in attesa dei pronunciamenti della citata commissione paritetica.

Comunque, allorchè saranno avviate le relative operazioni, anche il personale trasferito negli uffici della regione siciliana sarà inquadrato nelle posizioni giuridiche del nuovo ordinamento, purchè in servizio alla data del 31 dicembre 1985, termine del passaggio a tutti gli effetti nei ruoli dell'amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale n. 53 del 30 dicembre 1985.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

IANNIELLO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere se è vero che la Compagnia napoletana gas distribuisce lavori in appalto per decine di miliardi all'anno a ditte collegate, direttamente o indirettamente, ai dirigenti delle organizzazioni sindacali dei propri lavoratori dipendenti o a taluni dirigenti dell'azienda.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se un simile espediente sia compatibile con i principi etici cui dovrebbero ispirarsi le relazioni industriali e con la corretta gestione di un'azienda di servizi.

In particolare, si chiede di sapere se da un siffatto rapporto risultino eventualmente penalizzati gli interessi degli utenti e quelli dei lavoratori dipendenti.

(4-00711)

(30 novembre 1987)

RISPOSTA. - La scelta delle ditte per l'esecuzione dei lavori concessi in appalto dalla Compagnia napoletana di illuminazione e riscaldamento a gas, secondo quanto è emerso dagli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro di Napoli, è effettuata attraverso un apposito albo interno che la società ha predisposto a mezzo del proprio ufficio tecnico sulla base di determinati requisiti, sia di ordine soggettivo che professionale.

I lavori vengono affidati, nel caso di impianti riguardanti aree di grossa estensione cittadina, ad imprese possibilmente locali, previa gara di appalto, alla quale peraltro l'azienda non sarebbe tenuta, ed anche a piccole imprese artigiane, particolarmente per la realizzazione di impianti interni per l'utilizzazione del metano.

Sono le stesse amministrazioni comunali che concedono i lavori di metanizzazione a raccomandare la scelta di imprese locali, preferibilmente costituite sotto forma di cooperative.

Nei contratti di appalto è inserita la clausola che impone alle aziende appaltatrici l'esibizione alla Compagnia di un documento dell'INPS, con periodicità semestrale, attestante la regolarità contributiva ed assicurativa dei propri dipendenti.

La Compagnia napoletana gas cura con attenzione l'attività di formazione e la qualificazione dei dipendenti delle ditte appaltatrici, prevista anche nelle convenzioni che la società stipula con i comuni concedenti, mediante la realizzazione di corsi di qualificazione presso la propria scuola di formazione di operai saldatori e tubisti di Fuorigrotta.

Dagli accertamenti svolti dall'organo di vigilanza non è emerso, poi, che l'azienda, nella distribuzione dei lavori, privilegi imprese appaltatrici legate in qualche modo ad organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o a dirigenti della stessa.

La società ha assicurato di avere sempre cercato di mantenere un equilibrio sostanziale nella scelta di imprese appaltatrici, volto a coinvolgere il maggior numero possibile di ditte di qualunque tipo, purchè opportunamente attrezzate e specializzate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

LONGO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Per sapere:

se è a conoscenza della pesante situazione di non tutela della integrità fisica dei lavoratori e di non rispetto dei diritti sindacali esistente alla CAVIRIVEST di Bagnoli (Padova), industria produttrice di cavi elettrici che ha nell'Enel il maggiore cliente, situazione che è stata già ampiamente denunciata con ripetuti articoli dalla stampa locale;

se è a conoscenza che, oltre a ciò, la CAVIRIVEST si segnala per un ricorso del tutto anomalo a contratti di formazione lavoro (122 assunti con contratti di formazione lavoro su 193 dipendenti totali), in una dimensione che dissolve ogni effettivo ruolo formativo che - quando giunge a termine - solo in minima parte l'azienda trasforma in rapporto di lavoro consolidato,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere:

se ritiene di promuovere, attraverso i propri uffici provinciali, un'indagine sulla situazione della CAVIRIVEST;

se intende sollecitare la regione Veneto ad un controllo più serio sull'utilizzo dei contratti di formazione lavoro e sulla loro gestione.

(4-00867)

(19 gennaio 1988)

RISPOSTA. - L'ispettorato provinciale del lavoro di Padova ha comunicato quanto segue:

a seguito delle indagini svolte nei confronti della ditta CAVIRIVEST sono stati adottati numerosi provvedimenti di natura contravvenzionale, sia per violazione delle norme antinfortunistiche, sia per omessa visita medica preventiva dei lavoratori che impieghino trichloroetilene e per carenza di impianti di aspirazione nei luoghi di lavoro sia, inoltre, per mancata denuncia all'INAIL della malattia professionale contratta da un lavoratore.

Per quanto concerne, poi, la verifica della disciplina relativa ai contratti stipulati con i dipendenti, con particolare riguardo a quelli di formazione lavoro, la ditta è stata diffidata a regolarizzare la posizione di alcuni giovani adibiti ad espletare mansioni diverse da quelle per le quali erano stati assunti e a vietare l'esecuzione di lavoro straordinario nei casi in cui superava i limiti previsti.

Si precisa, inoltre, che l'azienda verrà sottoposta in futuro ad ulteriori verifiche da parte dell'ispettorato di Padova.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

LOPS. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Il signor Campanale Giuseppe, nato a Corato (Bari) il 12 settembre 1918 e residente in Rue de la Victoire - St. Martin D'Herès (Francia), essendo stato assicurato prima della emigrazione presso l'INPS di Bari in qualità di lavoratore dipendente in agricoltura, ha inoltrato, nel lontano 1984, domanda di pensione.

Non avendo l'interessato ricevuto alcun riscontro, l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui alla data odierna l'interessato non ha ricevuto la pensione o quanto meno un riscontro sulla pratica.

(4-00269)

(5 agosto 1987)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante l'INPS ha comunicato che, in seguito ad approfondite ricerche

effettuate presso le sedi di Bari, di Andria e di Lecce non risulta presentata alcuna domanda di pensione relativa al signor Campanale Giuseppe, nato il 12 settembre 1918.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

MERAVIGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la Commissione CEE ha avviato la procedura per l'esclusione delle regioni Lazio, Abruzzo e Marche dagli interventi a favore delle aree del Mezzogiorno;

che tali interventi riguardano in particolare l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti industriali esistenti e la realizzazione di nuovi, esenzioni fiscali, riduzione degli oneri sociali, programmi di promozione e ricerca;

che le decisioni di cui sopra si ripercuoterebbero in modo estremamente negativo sulle programmazioni aziendali e sulla politica occupazionale regionale;

che la regione Lazio ha chiesto l'intervento delle forze politiche e sociali a sostegno e difesa delle azioni intraprese e da intraprendere per opporsi a tali scelte della Commissione CEE,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano gli interventi già messi in atto e quelli previsti a sostegno delle richieste della regione Lazio;

se non sia il caso di convocare una conferenza dei parlamentari della regione Lazio per studiare ed avviare un piano di azione che permetta di far valere negli ambienti comunitari le ragioni che ostano una tale decisione nefasta per l'economia del territorio.

(4-00573)

(10 novembre 1987)

RISPOSTA. – Si fa presente che in data 5 maggio 1987 la rappresentanza d'Italia presso la CEE ha fatto pervenire un documento della commissione CEE con il quale si notifica l'apertura della procedura di infrazione nei confronti della legge 1° marzo 1986, n. 64. In particolare si contesta la compatibilità con il mercato comune delle seguenti norme:

a) concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle province di Frosinone, Chieti e Pescara in misura superiore al 30 per cento (equivalente sovvenzione netta) nonchè concessione di altri aiuti;

b) concessione di qualsiasi aiuto a finalità regionale nelle province di Ascoli Piceno, Rieti, Roma, Latina, L'Aquila, Teramo;

c) concessione della garanzia sussidiaria all'esportazione;

d) creazione dei fondi di rotazione per l'innovazione delle piccole e medie imprese in attesa che le autorità italiane notifichino alla predetta commissione i relativi criteri di applicazione;

e) riduzione delle tariffe di trasporto di prodotti agricoli del Mezzogiorno;

f) sgravio degli oneri sociali pagati dai datori di lavoro.

La sopracitata procedura è stata resa pubblica con comunicazione della commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità europea (*Gazzetta Ufficiale* CEE n. C/259/2 del 29 settembre 1987).

La Comunità, sulla base di parametri socio-economici rilevati nell'ambito dei dodici paesi membri, è pervenuta, tra l'altro, alla conclusione che per alcune province del Meridione gli aiuti a finalità regionale previsti dalla nuova normativa del Mezzogiorno sono parzialmente o totalmente incompatibili (ricadono nel primo caso Frosinone, Pescara e Chieti; nel secondo Ascoli Piceno, Rieti, Roma, Latina, L'Aquila e Teramo).

Con riferimento al documento in questione ed entro i termini stabiliti dalla menzionata commissione, il Governo italiano ha inviato alla CEE una serie di osservazioni, sostenendo l'inopportunità di tale decisione e confermando che le aree citate, pur essendo caratterizzate da un recupero più rapido rispetto alle altre province meridionali, continuano tuttavia a presentare livelli di sviluppo più modesti sia rispetto alle restanti aree dell'Italia centrale e settentrionale, sia rispetto alla media europea. È del resto sulla base di tali considerazioni che il Parlamento italiano ha approvato l'applicazione della legge n. 64 a tutto il Mezzogiorno, pur in presenza di un'articolazione dello sviluppo «a macchia di leopardo».

*Il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GORIA

(12 febbraio 1988)

MORA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985 ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 8 della legge n. 991 del 1952 e 7 della legge n. 41 del 1978, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ed in aree svantaggiate, ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare;

che la declaratoria di incostituzionalità è stata resa anche per l'intero articolo 8 della legge n. 41 del 1978, che, a decorrere dal 1° gennaio 1978, aveva previsto - per le aziende ubicate in territori montani al di sotto dei 700 metri - una riduzione del 40 per cento;

che così facendo la Corte costituzionale ha di fatto esentato tutte le aziende classificate «montane» e «svantaggiate» dal pagamento dei contributi unificati per la manodopera dipendente;

che alcuni titolari di aziende agricole hanno già convocato lo SCAU (Servizio centrale per i contributi agricoli unificati) davanti al pretore del lavoro per ottenere il rimborso dei contributi indebitamente versati negli anni precedenti;

che il pretore di Parma si è più volte pronunciato a favore dei ricorrenti ed ha condannato lo SCAU al rimborso con sentenza provvisoriamente esecutiva;

che dapprima lo SCAU ha puntualmente fatto fronte alle statuizioni della magistratura ed ha provveduto a saldare le aziende che per prime avevano intrapreso l'azione legale e, successivamente, nonostante la notifica delle sentenze e l'intimazione dei precetti, non ha dato corso ad alcun pagamento;

che attualmente una ventina di aziende agricole nella provincia di Parma attendono in forza di sentenza rimborsi per circa 300 milioni complessivi,

tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare perchè giustizia sia fatta e nei tempi dovuti a chi ha richiesto allo SCAU i rimborsi che gli spettano.

(4-00414)

(30 settembre 1987)

RISPOSTA. Si informa l'onorevole interrogante che lo SCAU, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 30 dicembre 1985, ha impartito alle proprie dipendenze periferiche le opportune disposizioni per la sospensione delle procedure impositive e per la regolarizzazione delle pendenze contributive in favore delle aziende che avevano inviato, fino all'8 gennaio 1986 (data di pubblicazione della sentenza medesima), istanza di rimborso dei contributi agricoli versati.

Per quanto concerne, invece, gli obblighi dell'Ente in relazione alle richieste presentate dopo la citata declaratoria, anche se numerose sentenze della magistratura ordinaria hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto al rimborso dei contributi versati (nei limiti della prescrizione decennale), lo SCAU non ha effettuato alcun pagamento in attesa che la Corte di cassazione si pronunci su sette ricorsi promossi dall'Ente medesimo per evitare giudicati sfavorevoli.

Si fa, comunque, presente che l'articolo 10 del decreto-legge n. 3 del 13 gennaio 1988 ha previsto delle agevolazioni per i datori di lavoro agricolo, fissando la misura dei contributi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1988 in percentuale ridotta rispetto a quella stabilita in passato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

MURMURA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere se non ritenga doveroso sollecitare l'espletamento del concorso per collocatore nella regione Calabria (7 posti), le cui prove scritte si sono svolte nell'ottobre 1984.

(4-01256)

(8 marzo 1988)

RISPOSTA. Si informa l'onorevole interrogante che l'espletamento del concorso a 10 posti (e non 7) di collocatore da destinare in Calabria, successivamente elevato a 20 posti, concorso già di per sè notevolmente oneroso per la partecipazione di circa 2.500 candidati, ciascuno dei quali ha

redatto 3 prove scritte per un totale quindi di 7.500 elaborati, ha subito ritardi per il decesso dei primi due presidenti della commissione esaminatrice, oltre che per le dimissioni in momenti diversi di altri componenti la commissione stessa.

L'ultima commissione, ricostituita nel novembre 1986, sta ora ultimando la correzione delle prove scritte e, pertanto, è da ritenere che il concorso verrà esaurito in tempi sufficientemente brevi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

PERUGINI. — *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — L'interrogante chiede di conoscere il contenuto e l'importo del finanziamento relativo alla progettazione del Centro forestale e tecnologie del legno (Cosenza), di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, «Azione organica 2».

(4-00002)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che nel primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-1989 per lo sviluppo del Mezzogiorno è stata inserita l'«Azione organica n. 2», nel cui ambito, fra le altre progettazioni, è prevista quella del Centro forestale e tecnologie del legno (Cosenza).

Per tale progettazione è previsto un finanziamento di un miliardo e allo stato sono in corso numerosi contatti con i vari enti di promozione, allo scopo di individuare quello che dovrà curare l'attuazione dell'iniziativa in parola.

Una volta individuato l'ente attuatore sarà compito dello stesso attivare tutti gli adempimenti necessari per la stipula della convenzione con il soggetto convenzionato che, nel caso di specie, è da presumere possa essere un consorzio di ricerca a finalità pubblica patrocinato dalla regione Calabria.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GORIA

(11 marzo 1988)

PERUGINI. — *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Nella impossibilità di ricevere risposta alle richieste che vengono avanzate agli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, si chiede di conoscere i contenuti degli «Studi» e delle «Opere», di cui agli allegati 4.3, 4.10 e 4.22, approvati, per la Calabria, con delibera CIPE del 29 dicembre 1986.

In particolare, si chiede di conoscere lo stato progettuale degli interventi previsti per Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria sul sistema dei trasporti e dei parcheggi, l'importo dei singoli progetti, l'importo delle opere e il tempo occorrente per realizzare le opere stesse.

L'interrogante auspica una risposta urgente, trattandosi di elementi già acquisiti agli atti di codesti uffici.

(4-00003)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiede di conoscere i contenuti degli «Studi» e delle «Opere» di cui agli allegati 4.3, 4.10 e 4.22, approvati dal CIPE il 29 dicembre 1986, si precisa quanto segue:

l'allegato 4.3 riguarda studi di fattibilità (settore trasporti) dell'importo complessivo di 23.000 milioni di lire, da suddividere fra tutte le regioni, ancora da finalizzare;

l'allegato 4.10 riguarda lo studio afferente ai sistemi urbani di Cosenza-Catanzaro-Reggio Calabria, per l'importo di 4.000 milioni di lire, la cui autorizzazione, con relativa scheda tecnica, è stata trasmessa all'agenzia con l'elenco n. 1 del 30 giugno 1987;

l'allegato 4.22 fa riferimento a tre opere:

a) interventi sulle strutture di trasporto e ristrutturazione nel sistema urbano di Reggio Calabria, dell'importo complessivo di 21.000 milioni di lire, la cui scheda tecnica è stata trasmessa all'agenzia con elenchi nn. 2, 6 e 8, rispettivamente del 13 e del 27 luglio del 1987 e del 6 ottobre 1987;

b) interventi sul sistema dei trasporti e della ristrutturazione nei sistemi urbani di Cosenza dell'importo di 22.000 milioni di lire;

c) interventi sul sistema dei trasporti e dei parcheggi a Catanzaro, dell'importo complessivo di 107.000 milioni di lire, sospesi in attesa della documentazione amministrativa più volte richiesta alla regione (ultimo sollecito del 16 dicembre 1987).

Il tempo occorrente per la realizzazione di dette opere è evidentemente subordinato ai tempi tecnici per la stipula delle convenzioni relative da parte dell'agenzia.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GORIA

(11 marzo 1988)

PERUGINI, COVELLO, GAROFALO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere quali sono i criteri e le modalità che stanno determinando l'INPS alla chiusura di alcuni uffici periferici, ex sezioni territoriali INAM.

Si tratta di comuni importanti, come, ad esempio, Acri, Rogliano e Scalea, in provincia di Cosenza, con una popolazione rispettivamente di 22.180, 7.333 e 8.100 abitanti, che non possono essere privati dei servizi dei predetti uffici.

(4-00020)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. Secondo le notizie fornite dall'INPS la soppressione di alcuni centri ex INAM, fra i quali quelli di Acri, Rogliano e Scalea, rientra nel più ampio progetto, da effettuarsi a livello nazionale, della riorganizzazione della gestione delle prestazioni economiche di malattia e maternità che fanno carico all'Istituto.

In questo quadro è previsto l'accentramento e l'utilizzazione presso le sedi periferiche dell'Ente di circa 200 dipendenti, provenienti dal disciolto INAM, che finora sono stati utilizzati per la ricezione della certificazione sanitaria al di fuori delle strutture dell'INPS, costituendo realtà operative del tutto inadeguate sotto il profilo della funzionalità e dell'efficienza organizzativa, con conseguente dispersione di risorse, scarsa coordinazione fra i vari adempimenti e disservizio anche per l'utenza.

Tali dipendenti, pertanto, entro breve termine, verranno utilizzati in sedi ove più evidente si presenti la carenza di personale.

Per quanto riguarda, in particolare, i centri ex INAM della provincia di Cosenza, l'Istituto, proprio per andare incontro alle esigenze degli interessati, ha deliberato l'istituzione dei centri operativi di Castrovillari e di Paola, consentendo alla popolazione di 35 comuni di accedere più facilmente ai propri uffici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

POLLICE. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che 250 lavoratori della SAFAB di San Severo (industria che produce tubi d'irrigazione) presto saranno licenziati in quanto scade la cassa integrazione;

che, ancora una volta, un'industria collegata con l'agricoltura rischia di chiudere in un territorio ad alta vocazione agricola;

che un corretto assetto agro-industriale-alimentare in grado di rilanciare l'economia di Capitanata non può prescindere dall'utilizzo razionale delle risorse produttive presenti sul territorio, da un raccordo stabile fra agricoltura e industria di trasformazione dei prodotti per la terra, da industrie della meccanica agricola e da industrie che producono *inputs* per l'agricoltura, come la SAFAB;

considerato che gli schemi irrigui non sono ancora stati collegati e le altre due importanti opere di irrigazioni in Capitanata devono ancora iniziare,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgentissimi si pensa di adottare perchè altri 250 lavoratori non vengano a sommarsi ai 300.000 disoccupati di Puglia.

(4-00520)

(20 ottobre 1987)

RISPOSTA. La ditta SAFAB di San Severo si trova da qualche anno in una grave situazione di crisi, per fronteggiare la quale la società ha fatto da tempo ricorso al beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore di 190 dipendenti. L'ultimo decreto di concessione è stato richiesto fino al dicembre dello scorso anno ed è stato ulteriormente prorogato sino al luglio 1988.

Va, però, anche detto che la ditta ha partecipato nel frattempo a varie gare di appalto per lavori inerenti il proprio settore, sia nella regione che in altre aree, aggiudicandosi, per ora, quella concernente la costruzione del raddoppio dell'acquedotto del Fortore. I lavori connessi a tale raddoppio dovrebbero, presumibilmente, protrarsi per circa diciotto mesi.

Grazie all'aggiudicazione di questa prima gara di appalto hanno già potuto riprendere servizio 41 operai ed è imminente l'immissione di altri 121, ancora in cassa integrazione guadagni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

POLLICE. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - In merito all'infortunio avvenuto sulla Castoro 6 della Saipem di San Donato Milanese nel Mare del Nord, che ha visto la morte per schiacciamento del lavoratore filippino Rolando Visco, l'interrogante chiede di sapere:

qual è stata la dinamica dell'incidente;

quali violazioni vi sono state nelle norme di sicurezza;

quali sono stati i risarcimenti;

inoltre, se sulla Castoro 6 sono imbarcati 94 filippini e 30 thailandesi e con quali norme contrattuali è stato assunto questo personale.

(4-00701)

(30 novembre 1987)

RISPOSTA. L'ispettorato provinciale del lavoro di Milano ha accertato presso la sede della SAIPEM di San Donato Milanese quanto segue:

il lavoratore filippino Rolando Salamanca Visco, come risulta dal verbale del giudice inquirente britannico che ha anche riconosciuto l'accidentalità della morte, al momento dell'incidente era intento a radiografare alcuni tubi metallici, rimanendo intrappolato tra il sistema di senaggio dello schermo di protezione delle radiazioni e i tubi stessi, mentre si trovava sotto il ponte principale della nave Castoro 6;

dallo stesso documento non sono emerse, con certezza, violazioni delle norme di sicurezza;

l'indennizzo alla famiglia della vittima è stato di 15.000 dollari ed è in corso la definizione della pensione a favore della vedova, secondo il diritto filippino;

il lavoratore deceduto, 94 filippini e 30 thailandesi, imbarcati sulla nave Castoro 6, all'epoca dell'incidente erano dipendenti della società SAIPEM AG, con sede in Zurigo e operante secondo il diritto del lavoro svizzero, mentre committente del lavoro nel mare del Nord era la SAIPEM UK, inglese, proprietaria della nave e sottoposta alla legislazione locale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

POLLICE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che sono vivi nella città di Ancona l'interesse e lo sconcerto per il cosiddetto «scandalo delle cooperative verdi», vicenda consistente in un raggirio per centinaia di milioni, operato dai responsabili della cooperativa edilizia «Nuova Amicizia» ai danni dei soci, lavoratori bisognosi di costruirsi un alloggio, l'interrogante chiede di sapere se risulti presso la commissione centrale per le cooperative che la cooperativa «Nuova Amicizia», a responsabilità limitata, di Ancona e/o i consorzi COMCO (reg.soc.trib. Ancona n. 5776, sede di via San Martino 23, Ancona) e CONCO (reg.soc.trib. Roma n. 3152/81, sede di via Cadorna 29, Roma), ai quali la medesima faceva capo, aderiscano o abbiano aderito alla AGCI (Associazione generale cooperative italiane) e, in caso affermativo, in quali date sia stata sottoscritta o eventualmente recisa l'adesione medesima.

(4-01211)

(3 marzo 1988)

RISPOSTA. L'ufficio provinciale del lavoro di Ancona ha comunicato che la cooperativa «Nuova Amicizia» è stata dichiarata fallita con sentenza del locale tribunale in data 6 novembre 1985 e che, in precedenza, non aveva mai aderito all'Associazione generale cooperative italiane.

Per quanto concerne, invece, il consorzio COMCO, già con sede in Ancona, successivamente trasferito a Roma a seguito di delibera assembleare del 6 marzo 1981, con modifica della denominazione in CONCO (Consorzio nazionale cooperative), lo stesso aderisce alla predetta Associazione generale dalla data del 29 aprile 1985, a seguito di apposita delibera adottata dal consiglio di amministrazione il 20 luglio 1974.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)

VELLA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la società Nuova Rayon di Rieti sta provvedendo a notificare alle maestranze, in cassa integrazione guadagni, provvedimenti di licenziamento;

che, a seguito dei licenziamenti, circa 700 operai verrebbero a perdere definitivamente il posto di lavoro, con le immaginabili conseguenze negative per le famiglie interessate;

che la società Nuova Rayon ha ripreso da qualche anno la produzione, usufruendo di notevoli finanziamenti pubblici, anche a seguito degli impegni assunti dalla medesima società circa il riassorbimento graduale delle unità lavorative;

che nei programmi GEPI era prevista l'assunzione del personale in esubero in altri settori produttivi,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti intendano:

a) intervenire al fine di sollecitare l'immediata revoca e la sospensione dei licenziamenti in atto;

b) assumere tutte le iniziative necessarie per garantire la proroga della cassa integrazione;

c) verificare il rispetto degli impegni assunti dalla società nei confronti del Governo e delle forze sindacali;

d) sollecitare la completa realizzazione dei programmi concordati per il nuovo ciclo produttivo e per l'avvio delle attività produttive in altri settori per consentire l'assunzione delle maestranze non riassorbite nella Nuova Rayon.

(4-00824)

(16 dicembre 1987)

RISPOSTA. L'ufficio provinciale del lavoro di Rieti ha comunicato che i provvedimenti di licenziamento, conseguenti alla cessazione del beneficio straordinario di cassa integrazione guadagni, sono stati notificati ai dipendenti della ditta Satin del gruppo GEPI, e non della società Nuova Rayon, precisando che non sono 700 ma 339 e che in loro favore la stessa indennità straordinaria di cassa integrazione è stata prorogata al 31 marzo 1988.

Per quanto riguarda, invece, il riassorbimento graduale dei lavoratori da parte della Nuova Rayon, si fa presente che l'azienda ha provveduto all'assunzione di 315 unità, mantenendo in tal modo fede agli impegni presi in precedenza.

Si precisa, inoltre, che, in attuazione dei programmi della GEPI, che prevedono il passaggio del personale in eccedenza ad altri settori produttivi, sono stato assorbiti in due distinte aziende del nucleo industriale di Rieti 57 elementi, di cui 25 presso la RELP (Reatina Laminati Piatti) e 32 presso la ELGA (materie plastiche).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(10 marzo 1988)
